

quali il diritto alla salute e alla difesa, che comportino rilevanti costi sociali in caso di inadeguata erogazione della prestazione, nonché da un'elevata complessità delle prestazioni che impedisce agli utenti di valutare, anche *ex post*, la qualità del servizio e la congruità dei prezzi praticati.

Con riferimento alla fissazione di tariffe minime o fisse, l'Autorità ha ribadito quanto già affermato in numerose altre segnalazioni circa la loro inidoneità a garantire la qualità dei servizi erogati. L'adozione di tariffe minime non rappresenta né un parametro di riferimento per il cliente che si trova a compiere le proprie scelte sul mercato, né un incentivo per il professionista a offrire servizi qualitativamente migliori di quelli offerti dai propri concorrenti. La salvaguardia dei principi concorrenziali richiederebbe, invece, la diffusione *ex post* di informazioni quantitative sui prezzi dei servizi professionali in modo che l'utente possa valutare la congruità del prezzo chiesto dal professionista rispetto a quello di mercato. Pertanto, i compensi professionali non dovrebbero costituire un'emanazione della volontà della categoria professionale ed essere elaborati *ex ante* dagli Ordini ma dovrebbero essere fissati liberamente dal singolo professionista.

Non sembra, inoltre, trovare giustificazione il divieto di pubblicità comparativa. Infatti, qualora il messaggio pubblicitario confronti aspetti rappresentativi e verificabili, esso può agevolare l'informazione dei consumatori. Al riguardo, anche la Commissione europea, nella Relazione sulla concorrenza nei servizi professionali del febbraio 2004, ha attribuito una specifica valenza pro-concorrenziale alla pubblicità comparativa avente ad oggetto i servizi professionali. Più in generale, l'Autorità rileva che la pubblicità, riferita sia alle tipologie che alle caratteristiche e ai prezzi dei servizi offerti dai professionisti, costituisce un elemento importante per colmare parte delle asimmetrie informative.

Infine, l'Autorità ha ritenuto del tutto inadeguate le previsioni che dovrebbero garantire l'esercizio in forma societaria delle professioni regolamentate, in particolare nella misura in cui sembrano escludere forme di partecipazione al finanziamento delle imprese, anche in posizione di minoranza, da parte di soci non professionisti.

Un ulteriore intervento di segnalazione ha riguardato lo schema di decreto legislativo di ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni. In particolare, l'articolo 1, comma 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ha delegato il

Governo ad adottare uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi dei principi fondamentali desumibili dalle leggi statali vigenti, nelle materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni. In attuazione di tale disposizione di legge, lo schema di decreto in questione provvedeva a individuare per la materia delle professioni i principi fondamentali nell'ambito dei quali le Regioni avrebbero dovuto esercitare la potestà legislativa concorrente. Tra questi principi, lo schema di decreto indicava la tutela della concorrenza, prescrivendo in particolare che l'esercizio della professione si svolgesse *“nel rispetto della disciplina statale della concorrenza, ivi compresa quella delle deroghe consentite dal diritto comunitario a tutela degli interessi pubblici costituzionalmente garantiti o per ragioni imperative di interesse generale, della riserva dell'attività professionale, delle tariffe e dei corrispettivi professionali, nonché della pubblicità professionale”*.

L'Autorità ha, innanzitutto, rilevato che ai principi fondamentali della Costituzione non possono essere ricondotte le riserve di attività professionale, le tariffe o le limitazioni alla pubblicità. Per contro, il principio di tutela della concorrenza è espressamente contemplato nella Costituzione italiana e vincola l'operato degli Stati membri dell'Unione europea, i quali sono tenuti a orientare le proprie scelte di politica economica al rispetto di tale principio. Al riguardo, il corretto dispiegarsi della concorrenza implica la libertà di accesso al mercato e il libero esercizio dell'attività, soprattutto con riferimento alla possibilità per gli operatori di determinare autonomamente il proprio comportamento concorrenziale. In tal senso, la stessa Commissione europea, nella Relazione sulla concorrenza nei servizi professionali del febbraio 2004, ha sottolineato che il diritto comunitario riconosce la legittimità delle sole misure restrittive della concorrenza che superino il cosiddetto test di proporzionalità, ovvero di quelle misure che risultino oggettivamente necessarie per raggiungere un obiettivo di interesse generale legittimo e chiaramente articolato e rappresentino al contempo il meccanismo meno restrittivo della concorrenza idoneo a raggiungere tale obiettivo.

Peraltro, al fine di scongiurare la creazione di ingiustificate barriere territoriali tra le varie Regioni, l'Autorità ha auspicato che lo schema di decreto individui i principi ai quali tutte le Regioni dovrebbero attenersi in sede di riconoscimento delle associazioni costituite da professionisti. Inoltre, i titoli professionali dovrebbero essere

rilasciati dalle Regioni nel rispetto dei principi di concorrenza, in modo da evitare l'introduzione di nuove e ingiustificate esclusive.

Nell'esercizio dei poteri consultivi di cui all'articolo 22 della legge n. 287/90, l'Autorità ha, altresì, reso un parere in merito alla previsione di un apposito elenco pubblico di amministratori di condominio, contenuta nel testo unificato dei disegni di legge recanti modifiche alla normativa in materia di condominio (AS nn. 622-1659-1708-2587-3309).

L'Autorità ha sottolineato che la norma, condizionando l'esercizio dell'attività di amministratore di condominio a un'iscrizione obbligatoria in uno specifico elenco tenuto dalle Camere di Commercio, Industria e Artigianato e rafforzando tale obbligo con la previsione di un sistema sanzionatorio nel caso di mancata iscrizione o di omessa o inesatta comunicazione dei dati richiesti, avrebbe determinato un'ingiustificata restrizione della concorrenza. Al riguardo, l'Autorità ha riaffermato il principio per cui l'esercizio di una professione è in linea generale libero e, pertanto, le limitazioni poste dal legislatore all'esercizio della stessa debbono avere carattere eccezionale e trovare giustificazione nella particolare rilevanza dell'attività svolta. La previsione di un elenco pubblico degli amministratori di condominio quindi, oltre a non apparire funzionale alla tutela di interessi generali, non risulta neppure una misura proporzionata rispetto all'obiettivo di sanare imperfezioni di mercato di significativo rilievo. L'elenco non assicurerebbe, infatti, all'utente-consumatore dei servizi in questione, la capacità tecnica e professionale degli amministratori iscritti o la loro onestà. La norma, infatti, non attribuisce alle Camere di Commercio il compito di promuovere la formazione degli amministratori di condominio al fine di garantirne l'aggiornamento delle conoscenze, né di vigilare sui loro comportamenti. Diversamente, la legittima esigenza degli utenti di ottenere un servizio di qualità potrebbe essere garantita attraverso sistemi di certificazione di qualità di tipo volontario.

Da ultimo, nel marzo 2006, l'Autorità, nell'esercizio dei poteri consultivi di cui all'articolo 22 della legge n. 287/90, ha formulato alcune osservazioni in merito allo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante *“Disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4”*, di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente *“Modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune*

professioni nonché disciplina dei relativi ordinamenti”. Lo schema di decreto disciplina aspetti di estrema rilevanza per un numero considerevole di professioni (tra cui dottore agronomo e forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, consulente del lavoro, farmacista, geologo, geometra, giornalista, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo), stabilendo in particolare i requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e le relative prove, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonché le modalità di svolgimento degli esami; esso introduce, inoltre, un tirocinio professionale obbligatorio per diverse professioni (tra cui ingegnere, architetto, biologo, chimico, geologo, agronomo, statistico, perito industriale).

Al riguardo, l'Autorità ha ribadito che i requisiti qualitativi all'accesso nelle professioni debbono essere tali da evitare che per loro tramite vengano surrettiziamente introdotte restrizioni di tipo quantitativo. Ciò implica che i requisiti richiesti per l'ammissione all'esame di Stato, tra cui il tirocinio professionale obbligatorio, debbono essere proporzionati alle esigenze delle attività professionali che esso abilita ad esercitare e non debbano essere ingiustificatamente restrittivi. In tale ottica, l'Autorità non ha considerato giustificato l'introduzione di un tirocinio obbligatorio laddove attualmente non previsto ovvero un'eccessiva durata dello stesso.

Per quanto riguarda la presenza dei rappresentanti degli Ordini professionali nelle commissioni esaminatrici, l'Autorità ha sottolineato che il principio di imparzialità impone che nella formazione delle stesse, il carattere esclusivamente tecnico del giudizio debba risultare salvaguardato da ogni rischio di deviazione verso interessi di parte o comunque diversi da quelli propri dell'esame. In tal senso, a garanzia della effettiva terzietà dell'organo giudicante, dovrebbe evitato di riservare agli Ordini un ruolo dominante nella fase di accertamento del possesso dei requisiti del candidato.

Infine, con riferimento alla professione di ingegnere, l'Autorità ha manifestato delle perplessità in relazione all'inclusione nel settore dell'ingegneria dell'informazione di attività che, prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, venivano svolte dai laureati in Informatica e in Scienze dell'Informazione, senza necessità di iscrizione a un albo professionale. L'articolo 46, lettera c) di tale decreto del Presidente della Repubblica ha riservato, infatti, tali attività in esclusiva agli ingegneri, con la conseguenza che i laureati nelle discipline informatiche devono oggi superare un esame di Stato e poi iscriversi nell'albo degli ingegneri per il settore dell'informazione per poter operare nel mercato. Sul punto l'Autorità ha osservato che

le limitazioni poste dal legislatore all'esercizio di una professione devono avere carattere eccezionale e trovare giustificazione nella particolare rilevanza dell'attività svolta e, dunque, solo in presenza di comprovate esigenze di tutela di interessi generali. La creazione di una riserva a favore degli ingegneri di attività in precedenza svolte da laureati in Informatica e in Scienze dell'Informazione è stata ritenuta ingiustificata dal momento che non rispondeva a esigenze di carattere generale, né sanava imperfezioni di mercato di significativo rilievo, suscettibili di produrre risultati iniqui e inefficienti, che non sembrano sussistere nella professione di informatico.

Infine, nel novembre 2005, l'Autorità ha trasmesso al Parlamento e al Governo una Relazione sull'attività svolta nel biennio 2004/2005 in materia di servizi professionali, predisposta anche in preparazione dell'incontro degli esperti delle Autorità di concorrenza degli Stati membri dell'Unione europea, tenutosi a Bruxelles nello stesso mese di novembre. Nella Relazione, oltre a mettere in luce le significative restrizioni della concorrenza che ancora caratterizzano il settore delle professioni intellettuali in Italia, nonostante le reiterate sollecitazioni alla liberalizzazione provenienti anche dagli organismi internazionali (Unione europea, OCSE, Fondo Monetario Internazionale), vengono descritte recenti iniziative intraprese in collaborazione con gli Ordini professionali al fine di eliminare regole deontologiche ingiustificatamente restrittive.

In particolare l'Autorità, nella consapevolezza delle specificità delle professioni liberali, ha promosso nel corso dell'ultimo biennio diverse occasioni di confronto con i rappresentanti delle singole categorie professionali, al fine di promuovere la liberalizzazione del settore. Gli incontri con notai, avvocati, architetti, ingegneri, ragionieri, dottori commercialisti e farmacisti erano innanzitutto volti a individuare le regole di comportamento di fonte deontologica che, nella prospettiva della tutela della concorrenza, non fossero necessarie o proporzionate.

A parere dell'Autorità la potestà deontologica non dovrebbe essere utilizzata come strumento di regolazione dell'attività professionale, ma piuttosto per promuovere la formazione dei professionisti. L'Autorità ha, poi, ribadito che la concorrenza dovrebbe essere considerata uno strumento di dinamicità ed efficienza dell'attività professionale, a vantaggio di utenti e professionisti, e non già una forma di competizione sleale. In materia di pubblicità dei servizi professionali, l'Autorità ha chiarito che la pubblicità non lede di per sé il decoro della professione e che, in ogni

caso, il divieto assoluto di pubblicità non è riconducibile a una esigenza di interesse generale. Quanto ai contenuti dell'informazione pubblicitaria, si è ancora una volta ribadita l'idoneità delle comunicazioni pubblicitarie a ridurre le asimmetrie informative dei consumatori, allorché fondate su elementi di fatto, quali caratteristiche del servizio, prezzi e risultati garantiti. Con riguardo alle tariffe professionali, gli incontri hanno evidenziato che, in alcuni casi, esse risultano derogabili dai singoli professionisti e, in altri casi, non sono applicate in quanto non aggiornate da tempo. Pertanto i sistemi tariffari vigenti appaiono obsoleti, preposti alla tutela di posizioni di vantaggio acquisite e, in ultima analisi, non funzionali a garantire il corretto funzionamento del mercato. Solo alcuni Ordini professionali hanno mostrato disponibilità a recepire le istanze di revisione delle norme deontologiche ingiustificatamente restrittive della concorrenza.

Più in generale, nella prospettiva della riforma della regolazione delle professioni, l'Autorità ha sottolineato che le segnalazioni e i pareri formulati ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge n. 287/90, benché trasmessi con estrema sollecitudine, non abbiano quasi mai sortito gli effetti auspicati. Soltanto quando l'Autorità è stata direttamente coinvolta nella fase preliminare di formazione delle proposte (per esempio nel caso della predisposizione dello schema di decreto in tema di pubblicità sanitaria tramite Internet), si sono registrate importanti aperture ai principi di concorrenza. L'Autorità ha, pertanto, auspicato nella Relazione che la riforma delle professioni sia perseguita prevedendo un suo effettivo coinvolgimento nelle fasi che precedono la formazione delle proposte, unitamente ai rappresentanti dei professionisti e delle associazioni dei consumatori, vista l'inefficacia di interventi che rilevano aspetti critici di articolati già predisposti e rispetto ai quali un consenso è spesso già stato trovato.

PARERE SULLA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE DELLA CERTIFICAZIONE DELLA CONOSCENZA DELLE LINGUE STRANIERE

Nell'aprile 2005, l'Autorità, nell'esercizio dei poteri consultivi di cui all'articolo 22 della legge n. 287/90, ha formulato alcune osservazioni in relazione a due protocolli d'intesa, sottoscritti rispettivamente nel 2000 e nel 2002, dal Ministero dell'istruzione e suscettibili di restringere la concorrenza nel settore della certificazione della conoscenza

delle lingue straniere. In particolare il Ministero aveva individuato solo alcuni operatori in grado di fornire agli studenti un credito formativo spendibile dentro e fuori il contesto scolastico. Altri atti stipulati successivamente dal Ministero e dalla Conferenza dei Rettori delle università italiane hanno confermato la scelta dei medesimi soggetti certificatori, senza tuttavia mai indicare le motivazioni che avevano portato al riconoscimento di alcuni soggetti e all'esclusione di altri.

L'Autorità ha rilevato che l'insieme di questi atti risultava tale da influenzare l'assetto concorrenziale del settore della certificazione della conoscenza delle lingue straniere, settore nel quale operano una pluralità di soggetti caratterizzati da una grande varietà sia dimensionale che di diffusione nell'ambito del territorio nazionale. Con tali atti, infatti, pur non essendo in essi previsto un vero e proprio obbligo in capo alle istituzioni scolastiche e universitarie di utilizzare i soggetti certificatori individuati, si è venuta a creare una situazione di preferenza in loro favore. Se l'obiettivo perseguito dall'amministrazione era quello di garantire una maggiore certezza in merito ai soggetti atti a fornire un adeguato servizio di certificazione, sarebbe stato sufficiente stabilire criteri generali e oggettivi per l'individuazione da parte di ciascun istituto scolastico o universitario dei soggetti certificatori cui rivolgersi, in base all'adozione di uno schema di certificazione uniforme, piuttosto che circoscrivere il riconoscimento della certificazione delle conoscenze linguistiche a un gruppo limitato di soggetti, così restringendo le possibilità di una concorrenza fra operatori sia in termini di qualità che di prezzo.

SEGNALAZIONE SULLE MODALITÀ DI ACCESSO AI FARMACI DI AUTOMEDICAZIONE

Nel settembre 2005, l'Autorità ha trasmesso una segnalazione al Parlamento e al Governo, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/90, in merito alle modalità di accesso ai farmaci di automedicazione (cosiddetti farmaci da banco), come disciplinate dalla legge 16 novembre 2001, n. 405. In particolare, l'articolo 9-bis di tale legge dispone *“il libero e diretto accesso da parte dei cittadini ai medicinali di automedicazione”*, precisando che l'accesso debba avvenire *“in farmacia”*.

Secondo le associazioni di categoria dei farmacisti e lo stesso Ministero della salute, tale norma vieterebbe l'installazione di distributori automatici cui accedere anche durante gli orari di chiusura della farmacia. L'Autorità ha invece auspicato una diversa

interpretazione della norma che permetta l'installazione di *self-service* con accesso dall'esterno della farmacia. Peraltro, sugli stessi distributori potrebbero essere apposte indicazioni atte a facilitare l'acquisizione di informazioni da parte dei consumatori con riguardo ai farmaci di automedicazione distribuiti (quali, ad esempio, l'indirizzo e i recapiti telefonici della guardia medica di zona). L'Autorità ha, inoltre, richiamato quanto già affermato in altre occasioni circa la necessità di liberalizzare la vendita dei farmaci da banco, sottolineando che le barriere alla loro commercializzazione non risultano giustificate da alcuna considerazione di interesse pubblico e determinano solo il permanere di rendite a favore dei beneficiari di tali limitazioni. Il divieto di installazione di distributori automatici non fa che rafforzare gli effetti distorsivi di una regolazione già particolarmente invasiva, in termini di restrizioni all'accesso, turni e orari di servizio, che rende ancora più difficoltosa per i consumatori la reperibilità dei farmaci da banco.

L'Autorità ha, dunque, auspicato una modifica della norma in questione al fine di realizzare pienamente l'obiettivo in essa richiamato di tutela del diritto dei cittadini ad accedere liberamente e direttamente ai farmaci che non richiedono la prescrizione medica.

SEGNALAZIONE SULLE MODALITÀ DI ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI MEDICO DI MEDICINA GENERALE CONVENZIONATO CON IL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE NELLA REGIONE CALABRIA

Nell'ottobre 2005, l'Autorità ha effettuato un intervento di segnalazione, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/90, in merito alle modalità di accesso alla professione di medico di medicina generale convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale nella regione Calabria. In particolare, l'Accordo Regionale dei Medici di Medicina Generale, approvato con delibera della Giunta regionale del 4 agosto 2003, n. 615, ha previsto che, qualora in un dato ambito territoriale vi sia un posto vacante, non si proceda a bandire il posto vacante nelle situazioni in cui siano presenti medici di base, con massimale fino a 1.500 assistiti, che ne seguano meno di 1.000.

L'Autorità ha ritenuto che la sospensione delle procedure per nominare nuovi medici di medicina generale nelle zone carenti determinava limitazioni nell'accesso a tale professione, riducendo ingiustificatamente il numero dei medici di base attivi in un

determinato ambito territoriale. L'Autorità ha inoltre posto in evidenza che la sospensione dei bandi per le zone carenti poteva generare effetti discriminatori a danno non soltanto dei medici che intendevano accedere alla professione di medico di base in Calabria ma anche degli assistiti dal sistema sanitario nazionale ivi residenti.

L'Autorità ha dunque auspicato una modifica dell'accordo in questione al fine di eliminare la disposizione che prevedeva la sospensione delle procedure di selezione dei medici di base nelle zone carenti, nell'ottica di consentire l'effettivo accesso alla professione nella regione Calabria e di garantire agli utenti del Servizio Sanitario Nazionale una più ampia tutela del diritto alla salute.

SEGNALAZIONE SULL'UTILIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI CATASTALI E IPOTECARIE

Nel gennaio 2006, l'Autorità ha segnalato al Parlamento e al Governo, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/90, gli effetti distortivi della concorrenza che deriverebbero da alcune disposizioni contenute nella legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*" (legge Finanziaria 2005), relative al riutilizzo delle informazioni catastali e ipotecarie. In particolare, l'articolo 1, comma 367 della legge Finanziaria 2005, nello stabilire un generale divieto di riutilizzazione commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali e ipotecarie reperibili presso i pubblici registri immobiliari, impedisce l'accesso al mercato della produzione dei servizi di accertamento immobiliari, ipotecari e catastali, consentendo la riutilizzazione di tali dati solo se regolamentata da specifiche convenzioni stipulate con l'Agenzia del Territorio.

L'Autorità ha, in primo luogo, rilevato il contrasto della norma con la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, che pur prevedendo che gli enti pubblici possano imporre condizioni nel riutilizzo di documenti attraverso licenze, precisa che dette condizioni non devono limitare le possibilità di riutilizzo dei documenti stessi con pregiudizio per la concorrenza. La direttiva, infatti, è volta a favorire le più ampie possibilità di riutilizzo dei dati del settore pubblico, garantendo che esso avvenga a condizioni eque, adeguate e non discriminatorie, al fine di agevolare la creazione di prodotti e servizi a contenuto informativo, a valore aggiunto.

Inoltre, l'articolo 1, comma 370 della legge Finanziaria 2005, laddove prevede che per ciascun atto di riutilizzazione commerciale siano dovuti i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie, nella misura prevista per l'acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni catastali o ipotecari direttamente dagli uffici dell'Agenzia del territorio, limiterebbe in maniera ingiustificata il diritto alla loro riutilizzazione. In tal senso, la norma in questione non appare suggerita da esigenze di tutela della fede pubblica non interferendo la riutilizzazione con le funzioni pubblicistiche che la legge attribuisce in esclusiva all'Agenzia del Territorio. La previsione normativa risulta, infine, in contrasto con l'articolo 6 della direttiva n. 2003/98/CE, laddove il pagamento di un tributo per ogni riutilizzazione del dato acquisito non sembra essere orientato ai costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione, sostenuti dall'amministrazione.

ATTIVITÀ EDUCATIVE, RICREATIVE, CULTURALI E SPORTIVE

Nel periodo di riferimento, l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio accertando un'intesa restrittiva della concorrenza consistente nella fissazione dei prezzi dei biglietti relativi ad alcune gare del Campionato di calcio di Serie B (LEGA CALCIO-PREZZI BIGLIETTI PLAY OFF). L'Autorità ha, inoltre, sanzionato due inottemperanze all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione (LAZIO EVENTS-S.S. LAZIO; FC INTERNAZIONALE MILANO-SPEZIA CALCIO 1906). Infine, l'Autorità ha effettuato tre interventi di segnalazione in merito a disposizioni suscettibili di determinare distorsioni della concorrenza (SEGNALAZIONE SULLA FORNITURA DI SERVIZI AI CONCESSIONARI DI SCOMMESSE IPPICHE E SPORTIVE; PARERE SUI SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA GESTIONE ED IL CONTROLLO DEGLI AVVENIMENTI IPPICI E SPORTIVI; PARERE SULLO STATUTO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI).

*Intese**LEGA CALCIO-PREZZI BIGLIETTI PLAY OFF*

Nel novembre 2005, l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio nei confronti della Lega Nazionale Professionisti (Lega), accertando un'intesa restrittiva della concorrenza consistente nella fissazione dei prezzi dei biglietti relativi alle gare di *play-off* e *play-out* del Campionato di calcio di Serie B, per la stagione 2004-05. La Lega è un'associazione a carattere privatistico tra le società calcistiche iscritte ai Campionati di Serie A e B, la cui funzione è quella di organizzare e gestire le varie competizioni sportive (Campionato nazionale di calcio di Serie A e B, torneo di Coppa Italia, gara di Supercoppa e altri campionati a carattere giovanile). L'istruttoria ha avuto ad oggetto due delibere, adottate dalla Lega rispettivamente nel settembre 2004 e nel giugno 2005, che prevedevano la fissazione dei prezzi dei biglietti delle gare di *play-off* e *play-out* del Campionato di calcio di Serie B, per la stagione 2004-05. La formula del *play-off* e *play-out*, ampiamente adottata in altri sport professionistici ed estesa per la prima volta al campionato di calcio di serie B per la stagione 2004-05, rappresenta un sistema di gare di spareggio al fine di individuare le squadre da promuovere alla serie superiore (Serie A) e quelle da retrocedere alla serie inferiore (Serie C).

L'Autorità, considerato che il regolamento di Lega stabiliva che le delibere erano vincolanti anche per le società assenti e per quelle dissenzienti, e prevedevano un articolato sistema sanzionatorio atto a garantire l'osservanza da parte degli associati, ha ritenuto che le delibere in questione costituivano il risultato di un'intesa restrittiva della concorrenza, in violazione dell'articolo 2, comma 2 della legge n. 287/90. In particolare, l'intesa aveva avuto ad oggetto la fissazione concertata dei prezzi, che costituiscono una delle variabili più significative dell'attività economica delle imprese, sopprimendo quel grado di autonomia decisionale che caratterizza strutture di mercato concorrenziali.

Successivamente all'avvio del procedimento istruttorio, la Lega ha adottato una nuova circolare nella quale ha precisato che i prezzi stabiliti nella delibera del giugno 2005 dovevano ritenersi indicativi, lasciando impregiudicato il diritto delle società di stabilire categorie di prezzo differenti. Dalle risultanze istruttorie, è emerso che, a

seguito di tale nuova circolare, le società di calcio partecipanti agli spareggi avevano effettivamente provveduto a determinare prezzi diversi e spesso significativamente inferiori a quelli indicati dalla Lega nella delibera del giugno 2005. Pertanto, l'intesa non aveva prodotto effetti significativi sul mercato. Inoltre, la Lega, nella delibera dell'ottobre 2005, con la quale si regolavano le gare di *play-off* e *play-out* per la stagione 2005-06, ha eliminato qualsiasi riferimento in merito alla definizione dei prezzi di vendita dei biglietti. Pertanto, in considerazione dell'assenza di concreti effetti restrittivi, nonché del comportamento tenuto dalla Lega successivamente all'avvio del procedimento istruttorio, l'Autorità ha ritenuto di comminare una sanzione amministrativa minima di 2 mila EUR.

Inottemperanze

LAZIO EVENTS-S.S. LAZIO

Nell'aprile 2005, l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio nei confronti della società Lazio Events Srl per violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione. In particolare, la concentrazione, realizzata nel settembre 2004, riguardava l'acquisizione da parte della società Lazio Events di una partecipazione pari al 26,8% del capitale sociale della S.S. Lazio Spa, società avente per oggetto l'esercizio di attività sportive e, specificatamente, la formazione, la preparazione e la gestione dell'omonima squadra di calcio.

L'Autorità ha considerato che tale operazione conferiva alla società Lazio Events il controllo esclusivo della società S.S. Lazio in virtù della valutazione combinata, da un lato, della detenzione di una partecipazione di minoranza idonea a conferire la qualifica di azionista di riferimento, dall'altro, degli ampi poteri di gestione degli affari e di determinazione della politica aziendale della società oggetto di acquisizione. L'Autorità ha dunque ritenuto che l'operazione configurasse una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*) della legge n. 287/90 e risultava soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva in quanto il fatturato realizzato a livello nazionale dall'impresa acquisita era superiore alla soglia di cui all'articolo 16, comma 1 della stessa legge.

Ai fini della determinazione dell'ammontare della sanzione, l'Autorità, considerando l'assenza di dolo da parte di Lazio Events e la modesta incidenza concorrenziale dell'operazione, ha comminato alla società una sanzione di 5 mila EUR.

FC INTERNAZIONALE MILANO-SPEZIA CALCIO 1906

Nell'aprile 2005, l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio nei confronti della società FC Internazionale Milano Spa (Inter) per violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione. L'operazione, realizzata nell'ottobre 2004, è consistita nell'acquisizione da parte della società Inter del controllo esclusivo di Spezia Calcio 1906 Srl, società avente per oggetto l'esercizio di attività sportive e, specificatamente, la formazione, la preparazione e la gestione dell'omonima squadra di calcio.

L'Autorità ha considerato che l'operazione in esame, comportando l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituiva una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) della legge n. 287/90 e risultava soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva in quanto il fatturato realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate era superiore alla soglia di cui all'articolo 16, comma 1 della stessa legge.

Ai fini della determinazione dell'ammontare della sanzione, l'Autorità, considerando l'assenza di dolo da parte della società Inter e la modesta incidenza concorrenziale dell'operazione, ha comminato alla società una sanzione di 5 mila EUR.

Attività di segnalazione

SEGNALAZIONE SULLA FORNITURA DI SERVIZI AI CONCESSIONARI DI SCOMMESSE IPPICHE E SPORTIVE

Nell'aprile 2005, l'Autorità ha suggerito, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/90, l'abrogazione dell'articolo 1, comma 288 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, laddove esso prevedeva l'accesso all'attività di scommettitore nel settore dello sport, e

in particolare nell'ippica, solo ai soggetti che già avessero rapporti contrattuali in corso con almeno trecento concessionari di agenzie di scommesse.

In Italia risultano operativi circa 800 concessionari di scommesse ippiche e sportive, di cui 550 sono affiliati a un unico fornitore di servizi; gli altri operatori che svolgono attività di fornitura di servizi ai titolari di agenzie di scommesse non arrivano ad affiliare, neanche complessivamente, 300 concessionari. Ne consegue che la condizione posta dalla norma di legge oggetto di segnalazione, proprio in quanto si prestava a essere soddisfatta da un unico operatore, risultava idonea a comportare ingiustificate discriminazioni in materia di accesso al settore delle scommesse.

Al riguardo, l'Autorità ha posto in evidenza che i criteri prescelti dal legislatore al fine di individuare i soggetti da abilitare allo svolgimento di una data attività dovrebbero essere di natura oggettiva/qualitativa, orientati al soddisfacimento di *standard* di efficienza da parte dei richiedenti e comunque improntati al rispetto dei principi di necessità e proporzionalità. Al contrario, il criterio in questione non risultava informato a considerazioni di efficienza, tale cioè da garantire ai concessionari titolari di agenzie o ai giocatori, servizi migliori nell'attività di raccolta di scommesse. Per contro, per effetto di tale disposizione normativa, un unico fornitore avrebbe continuato a operare nel settore delle scommesse e avrebbe potuto essere indotto, pertanto, a offrire servizi meno efficienti ovvero a erogarli a condizioni più svantaggiose ai concessionari.

PARERE SUI SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA GESTIONE ED IL CONTROLLO DEGLI AVVENIMENTI IPPICI E SPORTIVI

Nel giugno 2005, l'Autorità, nell'esercizio dei poteri consultivi di cui all'articolo 22 della legge n. 287/90, ha posto in evidenza i profili di contrasto con i principi di concorrenza delle modalità prescelte dalla Sogei Spa, società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze, per l'individuazione del soggetto cui affidare la gestione dei servizi di supporto specialistico per la gestione ed il controllo degli avvenimenti ippici e sportivi. In particolare, il bando di gara predisposto prevedeva, ai fini della selezione dei partecipanti alla gara d'appalto, criteri volti all'accertamento dell'idoneità tecnica e della solidità economica e finanziaria delle imprese (espressi in termini di cifra di affari e di numero di dipendenti) sproporzionati

rispetto all'ammontare della prestazione oggetto della gara. Inoltre, il bando riconosceva alla Sogei la facoltà di ricorrere alla trattativa privata per prolungare di un anno l'affidamento dei servizi oggetto di gara.

L'Autorità ha, in primo luogo, evidenziato il carattere ingiustificatamente discriminatorio di alcuni dei requisiti di partecipazione alla gara. Con riferimento al criterio della cifra di affari, volto all'accertamento della solidità economica e finanziaria delle imprese partecipanti, esso risultava eccessivamente elevato (quasi 4 volte) rispetto al valore della base d'asta e non giustificato da obiettive necessità. Parimenti ingiustificato appariva il requisito della disponibilità di 300 dipendenti, considerando che il contratto concluso tra la Sogei e il soggetto aggiudicatario aveva in seguito previsto l'utilizzazione di sole 25 risorse. Pertanto, entrambi i criteri di selezione utilizzati nel bando non risultavano commisurati all'oggetto della prestazione e, dunque, non rispondevano ad esigenze oggettive del soggetto appaltante, limitando ingiustificatamente la partecipazione alla gara di imprese di minori dimensioni.

In relazione al ricorso alla trattativa privata per prolungare di un anno l'affidamento dei servizi oggetto di gara, l'Autorità ha affermato che tale rinnovo avrebbe prodotto l'effetto di protrarre le ingiustificate restrizioni della concorrenza conseguenti all'individuazione del soggetto aggiudicatario secondo criteri discriminatori.

L'Autorità ha, dunque, auspicato che la Sogei predisponesse, allo scadere della proroga, un nuovo bando di gara che tenesse conto delle osservazioni formulate al fine di consentire l'affidamento dei servizi in questione sulla base di condizioni di concorrenza effettiva.

PARERE SULLO STATUTO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI

Nell'ottobre 2005, l'Autorità ha trasmesso un parere al Presidente del CONI, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90, in merito ad alcune disposizioni contenute nello statuto adottato dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), che hanno assegnato in via esclusiva a tale federazione la disciplina delle varie attività equestri, non solo prettamente agonistiche ma anche ludiche e ricreative.

Al riguardo, l'Autorità ha rilevato che l'estensione di competenze anche ad attività, eventi e manifestazioni a carattere esclusivamente ludico e ricreativo non risultava proporzionata rispetto all'esigenza, posta dall'ordinamento sportivo internazionale, di affidare a un'unica federazione nazionale il compito di applicare regole tecniche uniformi a livello mondiale, in ambito strettamente agonistico e olimpionico, per ogni singola disciplina sportiva. Tale disposizione statutaria determinava effetti restrittivi della concorrenza in termini di limitazione di accesso ad attività che, seppur riferibili al settore equestre, non rivestono la natura di discipline con finalità agonistiche, comportando l'esclusione dal mercato di altre associazioni non affiliate alla FISE.

ISTRUZIONE

Attività di segnalazione

SEGNALAZIONE RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SUL SECONDO CICLO DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 28 MARZO 2003, N. 53

Nel giugno 2005, l'Autorità, nell'esercizio dei poteri consultivi di cui all'articolo 21 della legge n. 287/90, ha inviato una segnalazione al Parlamento e al Governo per sollecitare l'adozione di criteri meno restrittivi della concorrenza per l'accreditamento delle organizzazioni ammesse a realizzare interventi di formazione professionale finanziati con risorse pubbliche. La normativa di riferimento prevedeva che l'accreditamento venisse conseguito per ogni singola sede operativa, che essa dovesse essere dotata di risorse gestionali, logistiche e umane, aver maturato livelli di efficacia ed efficienza in attività pregresse, nonché mantenere interazioni con il sistema sociale e produttivo locale secondo *standard* predefiniti.

L'Autorità ha, in primo luogo, posto in evidenza che tale sistema di accreditamento appariva suscettibile di tradursi, attraverso l'imposizione di rigidi limiti territoriali, in una suddivisione geografica del mercato dei servizi di formazione professionale, in particolare in conseguenza della necessità, per i soggetti che